

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3284**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BASTIANONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2005**

—————

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove  
norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di  
tale matrice

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a modificare la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi della medesima matrice. In particolare, l'obiettivo perseguito è quello di riconoscere a decorrere dalla medesima data i benefici previsti dalla legge n. ... del 2004 nel caso di atti di terrorismo verificatisi rispettivamente nel territorio nazionale e all'estero. Infatti, l'attuale comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 206 del 2004 stabilisce che per gli eventi verificatisi all'estero coinvolgenti i cittadini italiani, i benefici previsti dalla legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003; mentre il comma 1, relativo agli atti di terrorismo che si siano verificati sul territorio italiano coinvolgendo i cittadini italiani, riconosce i benefici a partire dal 1° gennaio 1961. Gli eventi occorsi in territorio extranazionale, dunque, rilevano solo se successivi al 1° gennaio 2003.

In sostanza l'attuale formulazione dell'articolo 15 crea una disparità di trattamento tra le vittime e/o i loro familiari di atti terroristici verificatisi su territorio italiano, e le

vittime di attentati verificatisi all'estero. Tale differenziazione non appare ragionevole, poiché sembra basarsi sul presupposto che per il periodo antecedente al 2003 non si siano verificati atti di matrice terroristica ai danni di cittadini italiani in territorio straniero, o che le vittime o i loro familiari non siano meritevoli di analoga considerazione. Per sopperire a questa palese discriminazione, il presente disegno di legge estende i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 alle vittime e ai loro familiari di atti terroristici verificatisi fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 1961.

La modifica proposta appare doverosa, specie se si tiene in considerazione il fatto che vi sono state, in passato, vittime italiane rimaste uccise in territorio straniero nell'adempimento dei loro doveri, senza che ad essi o ai loro familiari fosse riconosciuta alcuna forma di risarcimento, come nel caso dei 13 aviatori massacrati a Kindu, nell'ex Congo belga, l'11 novembre 1961 nel corso di una missione di pace condotta sotto l'egida delle Nazioni Unite.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge  
3 agosto 2004, n. 206)*

1. L'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«1. I benefici i cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale nonché agli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961».

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la dotazione finanziaria di cui all'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è incrementata nella misura di 3 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2005, 2006, 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

